REGOLAMENTO (CE) N. 378/1999 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1999

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione [2], in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Spagna, la Francia e la Grecia hanno trasmesso alla Commissione delle domande di registrazione di alcune denominazioni quali denominazioni di origine;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92, si è constatato che le suddette domande sono conformi a tale regolamento e che, in particolare, comprendono tutti gli elementi di cui all'articolo 4;

considerando che, in seguito alla pubblicazione delle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [3], non sono state trasmesse alla Commissione dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

considerando che, di conseguenza, le denominazioni in esame possono essere iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette», e pertanto essere protette sul piano comunitario quali denominazioni di origine;

considerando che l'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 38/1999 [5],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento, che sono iscritte quali denominazioni di origine protette (DOP) nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.
[2] GU L 156 del 13. 6. 1997, pag. 10.
[3] GU C 207 del 3. 7. 1998, pag. 2, GU C 201 del 27. 6. 1998, pag. 2, GU C 172 del 6. 6. 1998, pag. 9, GU C 120 del 18. 4. 1998, pag. 12.
[4] GU L 327 del 18. 12. 1996, pag. 11.
[5] GU L 5 del 9. 1. 1999, pag. 62.

ALLEGATO

PRODOTTI DELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Carni e frattaglie fresche

SPAGNA

Cordero Manchego (DOP)

Formaggi

SPAGNA

Queso Majorero (DOP)

Ortofrutticoli

FRANCIA

Muscat du Ventoux (DOP)

Olives cassées de la Vallée des Baux de Provence (DOP)

Olives noires de la Vallée des Baux de Provence (DOP)

SPAGNA

Avellana de Reus (DOP)

Chufa de Valencia (DOP)

ALTRI PRODOTTI DELL'ALLEGATO II

FRANCIA

Cidres

Cornouaille (DOP)

Pays d'Auge/Pays d'Auge Cambremer (DOP)

GRECIA

Κρόκος Κοζάνης (Krokos Kozanis) (DOP)